



IL SINDACO

Venezia, 08/08/2019
Prot. n. 2019/403492

Ordinanza n. 594

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 - Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato "Bosco Manente" a Favaro Veneto

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 180/2003 è stata costituita l'Istituzione "Bosco di Mestre" con la finalità di gestire le aree a bosco e la trasformazione delle stesse in bosco aperto all'uso pubblico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 15.10.2007 è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre", che tra l'altro definisce le aree aperte al pubblico;
- il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n.109 del 22.09.2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli artt. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" ed ha stabilito che la stessa subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni "Bosco di Mestre" e "Il Parco", sciolte con il medesimo atto;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 207 del 20 dicembre 2002 il Comune di Venezia ha acquisito dalla Fondazione Querini Stampalia l'usufrutto trentennale di un'area di 200 ettari sita tra Favaro e Dese, con atto stipulato in data 23 aprile 2003 repertorio n. 16439;
- con verbale prot. n. 352421/2006 il Comune di Venezia – Direzione Patrimonio ha consegnato all'Istituzione "Il Bosco di Mestre" il fondo in oggetto;
- il "Bosco Manente" è stato aperto al pubblico con deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi n. 19 del 23 luglio 2015;
- le aree dei fondi del Bosco di Mestre confinanti ad ovest con il "Bosco Manente", sono inserite nel Piano Faunistico Venatorio come aree sottratte all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art.15, commi da 3 a 6 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e dell'art. 21 della legge regionale 5 gennaio 2007, con D.G.R. n. 2379 del 31 luglio 2007;
- il "Bosco Manente", situato a sud dell'argine del fiume Dese è un'area boscata di 5 ettari intensamente frequentata e costituisce la naturale estensione a nord del bosco Zaher;
- in data 13 maggio 2019 è stata inaugurata la pista ciclabile Favaro Veneto/Dese che



IL SINDACO

lambisce in parte il “Bosco Manente”;

Dato atto che:

- con legge regionale n. 1/2007 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale con periodo di vigenza 2007-2012, la cui validità è stata rideterminata, da ultimo, con Legge Regionale n. 4 del 8/02/2019 al 30 dicembre 2020;
- con D.G.R. n. 943 del 2/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2019/2020 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

Considerato che:

- all'interno del suddetto fondo avviene un'intensa frequentazione pubblica, in quanto l'area è abitualmente frequentata da cittadini che svolgono attività fisica come la corsa e la marcia o che semplicemente passeggiano all'ombra degli alberi;
- l'area è parte del collegamento ciclabile Favaro Veneto – Dese e quindi vi transitano regolarmente numerosi ciclisti;
- sarebbe opportuno trasformare l'area boschiva in un fondo chiuso ma, allo stato attuale, stante la considerevole estensione della superficie interessata e la carenza di adeguate risorse, l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi non è in grado di realizzare gli interventi necessari al fine di trasformare l'area boschiva in un fondo chiuso risolvendo così definitivamente la questione;

Ritenuto, pertanto, che l'attività venatoria e la presenza di cacciatori all'interno del suddetto Bosco non sia compatibile con la fruizione pubblica dell'area da parte dei visitatori;

Visto l'articolo 50 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 5 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica il degrado del territorio e l'ambiente;

Ritenuto, quindi, di interdire nel “Bosco Manente” l'attività venatoria e l'addestramento e allenamento dei cani da caccia, in quanto costituisce pericolo per i frequentatori dell'area nonché mette in pericolo l'insediamento dei volatili e dei piccoli mammiferi al suo interno e, conseguentemente, l'equilibrio ambientale e la biodiversità esistente;

ORDINA

1. E' vietata l'attività venatoria della caccia e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia, nell'area del “Bosco Manente”, come meglio identificata dall'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. Il divieto di cui al punto 1 entra in vigore dalle ore 00.01 del 18 agosto 2019 e fino alle ore 24.00 del 9 febbraio 2020.

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

DISPONE

- che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:
 - Questura di Venezia
 - Comando Provinciale dei Carabinieri Venezia
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia
 - Polizia Provinciale di Venezia
 - Corpo Polizia Locale di Venezia
 - Comando Guardia di Finanza
 - Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
 - Città Metropolitana - Ufficio Caccia
 - Ambito Territorio di Caccia n. 3

- che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nel sito internet del Comune di Venezia.

AVVISA

che per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 2/07/2010 n. 104, oppure, in alternativa, tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

VICESINDACO
Luciano Colle

Responsabile del Procedimento: Gr. Uff. Dott. Marco Agostini – Direttore Istituzione Bosco e Grandi Parchi –
marco.agostini@comune.venezia.it

Responsabile dell'istruttoria: Arch. Roberto Buzzo – Responsabile Servizio Tecnico Istituzione Bosco e Grandi Parchi –
roberto.buzzo@comune.venezia.it



Tavola allegata all'Ordinanza n°334 del 08/08/2019



 Area di divieto caccia

